SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2725

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOREA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2004

Disciplina previdenziale dei giudici di pace

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. – Oggi il numero dei giudici onorari impegnati in funzioni giurisdizionali, sia pure per un periodo limitato, è considerevole e supera l'organico stabile della magistratura togata. Fette consistenti di giurisdizione sono affidate a giudici di pace, giudici onorari aggregati (goa), giudici onorari di tribunale (got), Giudici onorari di diverso tipo l'espletamento di funzioni giudiziarie di carattere generale che vengono svolte con particolare competenza e finiscono per costituire elemento fondamentale per lo smaltimento di parte del carico giudiziario.

Tutti svolgono una funzione apprezzata e, in massima parte, dedicano in via esclusiva la loro attività alla funzione di giudice, sospendendo o riducendo l'attività professionale che costituisce spesso il punto di partenza o il punto di ritorno della propria attività lavorativa.

La distinzione tra giudice togato e giudice cosiddetto onorario appare collegata solo alla durata delle funzioni e non può avere alcuna influenza discriminatoria sulla identità del titolare della funzione giudiziaria, sulla sua retribuzione, sui doveri e sui diritti che derivano dal ruolo che svolge nell'amibito dell'amministrazione della giustizia.

Giudici togati e giudici onorari esaminano, istruiscono, decidono controversie che riguardano, a diversi livelli, cittadini che chiedono di far valere in via giudiziaria i loro diritti. Non vedo quindi, come si possa considerare diverso il loro *status* professionale.

La natura cosiddetta indennitaria della retribuzione del lavoro svolto dal giudice onorario è una *fictio,* tenuto conto che nella maggior parte dei casi si tratta di un impegno a tempo pieno che richiede formazione, aggiornamento, diligenza e qualità.

Non va, inoltre, trascurato il rilievo che è volontà politica – cui ha corrisposto una precisa volontà del legislatore – di riversare sui giudici onorari porzioni sempre più rilevanti di giurisdizione che, tra breve, toccheranno livelli percentuali almeno uguali rispetto alle controversie smaltite dai giudici togati.

Tuttavia il lavoro svolto con professionalità, costanza, dedizione ed impegno, viene ad essere compensato solo con una retribuzione a cottimo senza salvaguardare la posizione previdenziale durante la durata dell'incarico per cui la posizione previdenziale ove esiste verrebbe con il lavoro di giudice di pace, interrotta o depauperata costringendo l'avvocato (o il soggetto diverso) a indebolire la propria posizione previdenziale.

Lo Stato – come ha già fatto per i goa – deve riconoscere di essere tenuto a versare agli enti previdenziali (nel caso degli avvocati alla Cassa forense) i contributi spettanti in proporzione alle somme corrisposte periodicamente per l'attività di giudice di pace.

Nessun rilievo può avere la durata del lavoro svolto (un anno, quattro anni, dieci anni) in quanto si tratta di lavoro retribuito cui si deve rapportare una necessaria posizione previdenziale.

È evidente che l'attuale condizione giuridica dei giudici di pace e l'assenza di contribuzione previdenziale appare in contrasto con l'articolo 38 della Costituzione.

D'altra parte si tratta, come già detto, di soggetti che, per fare il giudice di pace, rinunciano spesso a svolgere altra attività lavorativa già inserita in uno specifico settore professionale. Gli avvocati – per la incompatibilità sancita dalla legge – rinunciano almeno in parte a svolgere attività professionale e a riscuotere compensi.

Non si tratta, nella maggior parte dei casi, di soggetti anziani già pensionati, ma di giovani professionisti il cui impegno giurisdizionale bisogna tutelare e incentivare.

Il legislatore dovrà farsi carico di apprestare strumenti legislativi che prevedano la tutela previdenziale del giudice di pace con contribuzione a carico dello Stato e con possibilità di far valere il periodo di lavoro esplicato come giudice onorario ai fini della iscrizione alle Casse professionali alla stessa stregua di quanto oggi avviene per alcune funzioni pubbliche e parlamentari.

Una possibile soluzione del problema è data dall'applicazione del principio dell'attrazione del reddito del giudice di pace nel reddito professionale, alla stregua dell'attività svolta da amministratori, sindaci, custodi, e così via.

È evidente che va rispettato insieme al principio di tutela previdenziale quello dell'unicità della posizione presso un solo ente previdenziale (per gli avvocati la Cassa forense).

Se un avvocato, un professionista sceglie nell'ambito del proprio lavoro di diversificare la propria attività svolgendo, spesso, alternativamente, la professione forense e la funzione di giudice di pace, con particolare riferimento alle proprie capacità e competenze, derivanti dall'iscrizione all'albo di avvocato, in tal caso non può, nè deve essere penalizzato, in quanto la diversa attività che egli svolge nel tempo è sempre riferibile alla propria attività professionale.

In un quadro di flessibilità del lavoro (di quello autonomo e professionale) è necessario un intervento legislativo ministeriale.

Al lavoro retribuito va aggiunta, in proporzione, la contribuzione previdenziale a carico dello Stato, senza distinzione di sorta La normativa deve essere ovviamente retroattiva.

Non è pensabile che al lavoro già svolto di giudice di pace non si debba attribuire tutela previdenziale rapportata alla retribuzione già riscossa. La tutela previdenziale non può comportare disuguaglianze di trattamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 4-*bis,* sono aggiunti i seguenti:

«*4*-ter. Il Ministero della giustizia provvede al rimborso all'ente previdenziale di appartenenza dei contributi previdenziali previsti dalla legge. Per i giudici di pace nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo albo, il Ministero della giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi, commisurati alla indennità, da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza.

4-quater. L'indennità di cui al presente articolo, corrisposta ai giudici di pace nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo è considerata, a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576, quale reddito professionale».

€ 0,50